

n.6 giugno-luglio 2006

Organo mensile dell'Associazione Italiana Calciatori

il Calciatore

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Vicenza - Anno 34 - N. 6 Giugno-Luglio 2006 - Mensile



CAMPIONI!



Questo mese parliamo di...

Per la stagione sportiva

Accordo economico e svincolo per rinuncia

Da almeno due anni stiamo chiedendo alla Lega Nazionale Dilettanti l'approvazione di una modifica regolamentare agli artt. 94 ter e 107 NOIF che dovrebbe evitare un'anomalia che interessa tutti i calciatori e calciatrici che sono in possesso di un accordo economico.

Infatti, attualmente il calciatore (o la calciatrice) che, pur avendo stipulato un regolare accordo economico, viene inserito nelle liste di svincolo suppletive di cui all'art. 107 NOIF si vede privato, in conseguenza di un provvedimento di **esclusiva** competenza della società, del diritto alla percezione dell'importo originariamente pattuito.

L'AIC ha quindi recentemente proposto, anche nel corso dei lavori della Commissione Federale di riesame delle Carte Federali, di intervenire direttamente sulle NOIF modificando (vedasi il corsivo) i seguenti articoli:

il 94 ter comma 2, prevedendo che *"gli accordi predetti cessano di avere efficacia in caso di trasferimento del calciatore, sia a titolo definitivo che temporaneo, nel corso della stagione sportiva, nonché nel caso di rinuncia al vincolo ex art. 107, sempre che l'inclusione nelle liste di svincolo sia concordata con il calciatore"*.

Per quanto riguarda il comma 1 dell'art. 107, la nuova formulazione prevede che *"L'inclusione nelle "liste di svincolo" suppletive dei calciatori "non professionisti" che hanno sottoscritto un regolare accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter è consentita nel solo caso in cui il modulo di cui al comma precedente sia sottoscritto anche dai calciatori medesimi"*.

E' peraltro da rilevare che, nonostante l'evidente ragionevolezza delle nostre proposte, la Lega Dilettanti ha sempre risposto negativamente (o non ha risposto...), evidenziando così un atteggiamento che **finirà inevitabilmente**

mente per ripercuotersi nei rapporti tra AIC e LND dell'immediato futuro.

Detto questo e fermo restando che continueremo ad insistere, ad ogni livello, per una doverosa modifica alle NOIF, un rimedio seppur temporaneo ci viene proposto dalla Commissione

inserimento nelle liste di svincolo suppletive.

L'atleta, inopinatamente privata del tesseramento con il club, chiedeva il rispetto di quanto pattuito nell'accordo economico valido per la stagione sportiva 2003/04.

La società si costituiva contestando l'ammontare dell'impor-

Accordi Economici (CAE) presso la LND che, con una decisione che abbiamo "scoperto" solo di recente grazie alla calciatrice interessata, ha fornito una risposta interessante all'indubbia esigenza di tutelare i tesserati titolari di accordi economico. Si tratta di un provvedimento della CAE datato 30 giugno 2004 con cui è stato preso in esame un ricorso notificato il 22.12.2003 da Piera Maglio, svincolata dalla società Lazio Femminile mediante il famigerato ed unilaterale

to in quanto, il 17 dicembre 2003, era intervenuto lo svincolo unilaterale ex art. 107 NOIF che, nella tesi del club, interrompeva la validità dell'accordo stesso.

La CAE, esaminata la documentazione prodotta da Piera Maglio (l'accordo economico ratificato e i conteggi relativi all'ammontare della somma di cui rimaneva creditrice) ma, soprattutto, accertato che, dopo lo svincolo con la Lazio Femminile la calciatrice medesima non aveva concluso **alcun nuovo accordo economico** con altra società, ha correttamente concluso dichiarando che la società era **tenuta al pagamento** del saldo degli importi arretrati. Una decisione estremamente interessante che, speriamo, possa essere seguita da molte altre dello stesso tenore.

